



Comune di Codevigo

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER L'ACCOGLIENZA
DI PERSONE ASSISTITE
PRESSO STRUTTURE
RESIDENZIALI AUTORIZZATE**

Approvato con DCC n. 51 del 24.11.2010

In vigore dal 01.01.2011

Premessa.

L'Amministrazione Comunale garantisce l'inserimento ed il mantenimento in struttura residenziale autorizzata per adulti ed anziani, provvedendo all'erogazione di un intervento economico integrativo, a favore dei cittadini residenti, che non siano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità giornaliera.

L'intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva dell'assistito, del suo nucleo familiare e dei nuclei familiari a lui collegati e sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Articolo 1.

Criteria di accesso

L'intervento economico integrativo alla copertura della retta di ospitalità giornaliera viene erogato dall'Amministrazione Comunale ai cittadini residenti, che necessitano di accoglienza in strutture residenziali per adulti ed anziani, che versino in situazione di disagio e/o che non siano in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto parziale o totale di altre persone. Lo stato di disagio psico-fisico viene accertato dagli organismi istituzionalmente preposti tramite metodologie di valutazione multidimensionale.

L'intervento economico viene concesso, nei limiti della disponibilità di bilancio, qualora la situazione economica dell'assistito, del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari tenuti al mantenimento (nuclei collegati), non consentano la copertura integrale della retta giornaliera di ospitalità fissata dalla struttura residenziale per adulti e anziani.

Articolo 2.

Determinazione dell'intervento economico integrativo

La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dall'Amministrazione Comunale è determinata in base alla differenza tra il valore della retta alberghiera applicata agli ospiti della Casa di riposo e la capacità dell'assistito, del nucleo ristretto e dei nuclei collegati.

La capacità di provvedere al concorso al pagamento della retta alberghiera da parte del nucleo ristretto e dei nuclei collegati viene valutata annualmente dall'Amministrazione Comunale in base agli indicatori della loro situazione economica, ai sensi dell'Articolo 9 del presente regolamento.

Qualora l'assistito/a ed il nucleo ristretto non risultino in grado di garantire la copertura integrale della retta alberghiera, verranno coinvolti, nella valutazione della capacità a partecipare al pagamento della retta, tutti i nuclei collegati fino a copertura integrale della retta stessa.

Ai sensi dell'articolo 437 del C.C., eventuali donatori concorreranno in prima istanza alla copertura parziale o totale della retta alberghiera per l'ammontare intero della donazione. A tal fine l'assistito, o chi per esso, è tenuto a dichiarare, le eventuali donazioni effettuate nell'ultimo quinquennio. Sono escluse le donazioni al coniuge.

Articolo 3.

Dichiarazioni per l'intervento economico

La domanda per godere di un intervento economico va presentata ai Servizi Sociali del Comune avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 e nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Gli interventi economici da parte del Comune sono concessi sulla base della capacità contributiva del nucleo familiare ristretto e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) definite dagli articoli successivi del presente regolamento.

La capacità contributiva del nucleo ristretto viene determinata, oltre che dalla Condizione Economica Familiare, anche da dati aggiuntivi elencati nell'Articolo 6 che meglio definiscono le risorse disponibili per il pagamento della retta.

Articolo 4.

Definizione dei nuclei familiari da considerare

Nel rispetto della normativa del Codice Civile e dei principi del Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), si procede alla definizione del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati.

- Il **nucleo familiare ristretto** è composto:
 1. dall'assistito,
 2. dall'eventuale coniuge non legalmente ed effettivamente separato o dai genitori, nel caso in cui l'assistito/a sia celibe o nubile,
 3. da tutti coloro che risultano a loro carico ai fini IRPEF
 4. dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, ad esclusione dei figli non a carico ai fini IRPEF;
- I **nuclei familiari collegati** sono i nuclei familiari di cui fanno parte i figli/le figlie dell'assistito/a. In assenza di figli/figlie dell'assistito/a, possono essere considerati anche i fratelli/le sorelle dell'assistito/a e coloro che sono a loro carico ai fini IRPEF.

Sia il nucleo ristretto che i nuclei collegati saranno valutati separatamente, anche se conviventi. Nel nucleo ristretto, l'assistito/a stesso e gli eventuali altri componenti saranno valutati in modo differenziato, al fine di soddisfare le necessità dell'assistito/a nella struttura residenziale e di garantire per gli altri componenti la continuità della conduzione di vita senza ulteriori interventi sociali.

Articolo 5.

I principi della valutazione

Sia per il nucleo ristretto che per i nuclei collegati la valutazione si basa sul modello-tipo della **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (DSU) e sulla rispettiva **attestazione** a norma del Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Accanto ai dati della DSU, devono essere forniti dei dati integrativi di reddito e di patrimonio, specificati nel seguente articolo.

Articolo 6.

I dati integrativi reddituali

Gli elementi di base di reddito sia per il nucleo ristretto che per i nuclei collegati sono identici a quelli della DSU ed eventualmente riassunti nella rispettiva attestazione rilasciata dall'ente competente.

I dati reddituali della DSU per il nucleo ristretto devono essere integrati dalle seguenti voci, che saranno **sommate** all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR):

- l'importo dell'assegno di accompagnamento concesso all'assistito/a;
- tutte le entrate ricorrenti non incluse nella Dichiarazione dei Redditi quali pensioni di invalidità, pensione ciechi, rendite INAIL, ecc. ad esclusione della sola pensione di guerra;
- l'importo di un'eventuale assegno percepito dal coniuge separato o divorziato, non contemplato nella DSU.

Saranno ammessi **in sottrazione** dall'ISR, sia per il nucleo ristretto che per i nuclei collegati, gli importi relativi a:

- spese documentabili ed effettivamente pagate per la copertura di rette di ospitalità giornaliera per altri parenti,
- eventuali assegni al coniuge, effettivamente pagati e non detratti dalla dichiarazione dei redditi, la cui erogazione è idoneamente documentata,

- eventuali spese sanitarie e farmaceutiche documentabili, le spese sostenute per l'assistenza domiciliare o semiresidenziale a carico del coniuge o persone a suo carico,
- Contributi previdenziali e Irpef pagati.

Ai fini di una valutazione differenziata della partecipazione iniziale, ogni nucleo deve fornire inoltre:

- qualora esso risieda in abitazione in locazione, il valore integrale del canone annuo di locazione,
- qualora esso risieda in abitazione di proprietà, il valore della residenza e l'eventuale mutuo residuo.

Detti importi saranno ammessi per il nucleo ristretto composto dall'ospite in detrazione ai sensi dei D.Lgs. sopra richiamati solo per un periodo iniziale di sei mesi, a decorrere dalla data d'ingresso nella struttura residenziale.

In seguito alla scadenza di detto periodo, le detrazioni relative al canone di locazione o al mutuo residuo non vengono ammesse.

Articolo 7.

Dati integrativi patrimoniali

Oltre alla valutazione dell'indicatore della situazione patrimoniale ISP, come specificato nelle modalità di calcolo dell'ISEE, avviene una valutazione aggiuntiva del patrimonio dei nuclei. I patrimoni dell'assistito/a, degli altri componenti il nucleo ristretto e dei nuclei collegati vengono valutati in modo differenziato. Il principio della sussidiarietà obbliga in primo luogo l'assistito/a a provvedere alla copertura della spesa per se stesso. Di conseguenza deve rispondere con una quota rilevante dell'intero valore dei suoi patrimoni. Gli altri componenti il nucleo ristretto e i nuclei collegati saranno valutati a scalare.

Il valore della residenza dei diversi nuclei viene valutato in modo diverso:

- a) in caso del nucleo ristretto del solo assistito si distingue il **periodo iniziale** di sei mesi di entrata nella struttura residenziale, per il quale il valore della residenza **non** viene presa in considerazione, dal periodo successivo in cui la residenza al netto del mutuo restante entra interamente nella valutazione aggiuntiva del patrimonio (analogo procedimento vale per l'eventuale affitto in caso che l'utente sia in locazione, vedi sopra).
- b) in caso del nucleo ristretto con **altri componenti** (coniuge, altri a carico dell'assistito), il valore della residenza **non** entra comunque nella valutazione aggiuntiva del patrimonio.
- c) per i **nuclei collegati** il valore della residenza in proprietà **non** viene valutato ulteriormente.

La somma del patrimonio mobiliare e quello immobiliare (con o senza la residenza come specificato nei punti a) e b) sopra costituisce il patrimonio disponibile per la valutazione aggiuntiva.

- d) il patrimonio disponibile viene valutato come criterio aggiuntivo di selezione dei beneficiari con il principio della "**soglia smussata**", che da origine ad una percentuale patrimoniale di contribuzione ($p_{\text{patrimonio}}$). L'Amministrazione Comunale, per evitare che chi supera il valore della soglia patrimoniale sia escluso dal beneficio mentre chi è immediatamente sotto, pur avendo sostanzialmente la stessa condizione patrimoniale, possa avere vantaggi spesso rilevanti, preferisce determinare un intervallo attorno al valore di soglia all'interno del quale ridurre gradualmente il proprio intervento. La soglia di patrimonio per la graduazione del beneficio è fissata in € 36.000,00. La soglia viene smussata per un intervallo del 30% attorno a questo valore di soglia. Vale a dire che i nuclei familiari degli assistiti con patrimonio disponibile non superiore a € 25.200,00 mantengono totalmente ($p_{\text{patrimonio}}=0$) il beneficio risultante dalla propria condizione economica complessiva, mentre chi ha un patrimonio disponibile superiore a € 46.800,00 viene totalmente escluso dal contributo ($p_{\text{patrimonio}}=1$). All'interno di tale intervallo l'ammontare del contributo al pagamento della retta da parte del Comune si riduce percentualmente in modo continuo, in funzione del patrimonio disponibile, fino a diventare nullo per patrimonio disponibile superiore al valore massimo. Per patrimonio disponibile uguale al valore di soglia (€ 36.000,00) il beneficio, ad esempio, si dimezza ($p_{\text{patrimonio}}=0.5$).

Nell'Articolo 11 è specificato come il criterio aggiuntivo vada incorporato nel calcolo della partecipazione definitiva.

Articolo 8.

La scala di equivalenza

Il Valore della Scala di Equivalenza (VSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo ristretto qualora vi siano altri componenti oltre l'assistito/a - come definito nel precedente Articolo 4 - è desunto dalla scala di equivalenza definita dal DL. 109/98, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dal successivo regolamento (D.P.C.M. 221/99), riportata nella Tabella 1.

Tabella 1 Valori della Scala di Equivalenza (VSE)

numero dei componenti (oltre l'assistito/a) nel nucleo ristretto	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni

+ 0.35 per ogni ulteriore componente

+ 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

+ 0.5 per ogni componente (escluso l'assistito/a) con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%.

Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 221/99.

Il valore della scala di equivalenza per la valutazione dell'assistito/a è 1,00, **senza maggiorazione** per handicap o invalidità.

Articolo 9.

Indicatori della Situazione Economica per il nucleo ristretto (ISEEr)

L'Indicatore della Situazione Economica (ISEr) per il nucleo ristretto si ottiene sommando il valore ISRr del reddito dell'intero nucleo ristretto (Articolo 6) con il **20 per cento del valore ISPr** del patrimonio complessivo ai fini ISEE.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEr) per il nucleo ristretto, è il risultato della divisione tra ISEr e il parametro VSE (Articolo 8) della scala di equivalenza, essendo VSE=1 per il nucleo ristretto composto dal solo assistito, e – in caso di altri componenti presenti – il valore senza considerare l'assistito.

Per il nucleo collegato, l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il risultato della divisione tra ISE e VSE familiare, risultante come la valutazione standard.

Con questi indicatori si calcola la quota derivata dalla sola applicazione dell'ISEE, come specificato nel Articolo 10.

Articolo 10.

Limiti per l'intervento economico comunale

Il principio dell'intervento economico comunale è di garantire che sotto un limite inferiore dell'ISEE familiare (ISEEinf), il nucleo in considerazione **non deve partecipare** al pagamento della retta di cui all'Articolo 1.

A partire dal limite inferiore si calcola una partecipazione alla copertura della retta. Oltre un certo ISEE, invece, si considera che il nucleo sia in grado di coprire l'intera retta.

Il calcolo parte dal presupposto che solo una parte delle risorse oltre il limite inferiore può essere impiegata per il pagamento della retta. Viene quindi stabilita quale quota dell'ISE che eccede il limite inferiore deve coprire la retta. In assenza di patrimonio, l'ISE corrisponde al reddito.

Le quote che determinano quanto dell'eccedenza viene preso in considerazione, sono maggiori per il nucleo ristretto del solo assistito/a, minori in presenza di altri componenti nel nucleo ristretto e in proporzione ridotte per i nuclei collegati.

I limiti inferiori garantiti e le quote dell'eccedenza sono riportati nella Tabella 4 e potranno annualmente essere adeguati con deliberazione della Giunta Comunale:

Tabella 4 Limiti Garantiti e Quote di Eccedenza

	Limiti garantiti: ISEEinf	% eccedenza
Valore ISEEr (Articolo 9) Per il solo assistito/a	1.200,00	90%
Valore ISEEr (Articolo 9) Per il nucleo ristretto con altri componenti	1.200,00/VSEr (*) + 7.000,00	75%
Valore ISEE (Articolo 9) Per un nucleo collegato**	10.000,00 (**)	50%

* Il limite inferiore per il nucleo ristretto comprende anche il limite garantito per il solo assistito/a (spillatico o "argent de poche" per piccole spese).

** Il nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti che eventualmente convive con l'assistito/a viene considerato nucleo collegato ai sensi del Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n.130.

Qualora l'ISEE familiare superi il limite inferiore, viene calcolata la capacità di partecipazione alla copertura della retta con la formula:

$$P_{ISEE} = \text{capacità contributiva} = (\text{ISEE} - \text{ISEEinf}) * Q_e * \text{VSE}/\text{retta}$$

Qualora la capacità contributiva sia uguale o superi l'importo dell'intera retta della struttura residenziale in questione ($P_{ISEE} > 1$), si ritiene che la famiglia sia in grado di pagare l'intera retta.

Articolo 11.

Procedura di determinazione della partecipazione di un nucleo valutato

La percentuale P_{ISEE} dell'Articolo 10 insieme a $P_{patrimonio}$ dell'Articolo 7 determinano la partecipazione complessiva $P_{complessiva}$. Ad una percentuale si aggiunge l'altra percentuale moltiplicata con il resto, applicando quindi la formula:

$$P_{complessiva} = P_{ISEE} + P_{patrimonio} * (1 - P_{ISEE}) \text{ o anche:}$$

$$P_{complessiva} = P_{patrimonio} + P_{ISEE} * (1 - P_{patrimonio})$$

La percentuale complessiva così ottenuta, moltiplicata per la retta di ospitalità giornaliera intera, fornisce la retta da corrispondere da parte del nucleo ristretto:

$$\text{retta} = P_{complessiva} * \text{retta di ospitalità giornaliera intera}$$

calcolato con degli scaglioni di un centesimo (€ 0,01).

Con una $P_{complessiva} = 1$ si suppone che il nucleo sia in grado di corrispondere l'intera retta. Per i nuclei collegati questa compartecipazione potenziale viene messa in relazione ai contributi degli altri nuclei ed eventualmente ridotta.

Articolo 12.

Procedura di determinazione della partecipazione complessiva per tutti i nuclei

Al momento della richiesta dell'intervento economico comunale, l'assistito/a o chi per esso deve – oltre ad indicare i suoi dati – elencare un eventuale donatario e tutti i nominativi di figli/ figlie.

Se dopo la valutazione del nucleo ristretto, secondo le regole sopraindicate, non è garantita la copertura intera della retta, saranno chiamati l'eventuale donatario e i successivi livelli dei nuclei collegati. I loro dati sono sempre ricavati dall'attestazione ISEE.

Il comune – per i nuclei collegati non rintracciabili e quindi non valutabili - può fissare un valore ISEE “presunto”. Se un nucleo si rifiuta di essere valutato, si ritiene che sia in grado di coprire l'intera retta richiesta.

Attraverso le compartecipazioni potenziali dei nuclei collegati si ridetermina la copertura della retta.

Se dopo la valutazione all'interno di un determinato livello non viene raggiunta la copertura intera, si procede al livello successivo. L'amministrazione comunale può valutare l'opportunità di interrompere questa procedura e assumersi la quota rimanente della retta.

Nel caso di donazioni e in aderenza ai principi contenuti nell'art. 437 del Codice civile, il calcolo della capacità di copertura per l'assistito/a ed i nuclei ristretto e collegati viene effettuato per la parte residua dopo aver considerato l'importo delle donazioni stesse. A tal fine, l'assistito/a è tenuto a dichiarare, relativamente all'ultimo quinquennio, le donazioni effettuate. Sono in ogni caso escluse le donazioni in favore del coniuge. L'importo di tali donazioni concorre in prima istanza per la definizione della partecipazione dei donatari.

Le erogazioni concesse hanno natura di prestito alla persona assistita a valere integralmente, maggiorate nella misura del tasso ufficiale di sconto, sugli eventuali lasciti.

Articolo 13.

Deroghe

Se al momento della domanda la situazione reddituale o patrimoniale risulta significativamente diversa (almeno di un terzo) da quella richiesta in base al presente regolamento, a causa di eventi straordinari occorsi nel frattempo, l'amministrazione comunale può rivalutare la situazione sulla scorta dei dati oggettivi prodotti dal richiedente, mediante modifica della dichiarazione ISEE di cui al D.Lgs. 130/00 riferita ai dati del trimestre precedente la richiesta estrapolati ad una situazione annuale. La richiesta di deroga deve essere integrata dalla documentazione supplementare che il responsabile del servizio riterrà opportuno in sede di valutazione.

Di caso in caso, la situazione sarà esaminata e annualmente rivalutata di concerto dal responsabile del settore o dal responsabile del servizio. Il giudizio espresso sarà recepito con determinazione del responsabile del servizio.

Articolo 14.

Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio Entrate, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 109/98, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130, effettua controlli, anche a campione, che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari dell'intervento economico integrativo comunale, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. A tal fine utilizza anche la banca dati SIATEL del Ministero delle Finanze. Tale consultazione di dati è finalizzata all'accesso alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria.

Nel caso dall'accertamento risultasse che la dichiarazione o la domanda risulti non veritiera per uno dei membri dei nuclei familiari, l'amministrazione comunale procede per via legale e si riserva il diritto di riscuotere le entrate mancanti e provvederà a segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria.

Articolo 15.

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della delibera di approvazione, così come previsto dallo Statuto Comunale.

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano la determinazione delle rette per le strutture residenziali.

Il comune mette a disposizione una procedura informatica che permette di calcolare in modo automatico la compartecipazione precisa, qualora i familiari non siano in grado di coprire l'intera retta.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento comunale i cittadini residenti con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità che già godono dell'erogazione di un intervento economico integrativo comunale, sono sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti, alla rideterminazione della quota di compartecipazione comunale, della quota a carico del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati.

La mancata presentazione da parte dei cittadini residenti che già godono dell'erogazione di un intervento economico integrativo della documentazione richiesta dal presente regolamento, entro il termine di cui al comma precedente, comporta la cessazione da parte del Comune di Codevigo di qualsiasi intervento economico integrativo a carico del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati.